

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2719

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI, BARUFFI, BONFERRONI, BORRUSO, BUFFONI, BORRA, ALESSI, BIANCHI, CARRUS, CIOCCI Carlo Alberto, GELPI, GOTTARDO, MANFREDI, MERLONI, NICOTRA, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PORTATADINO, RABINO, SAPIENZA, SAVIO, SINESIO, TORCHIO, VAIRO, ZOPPI, SANESE, FORMIGONI e ARTIOLI

(V. Stampato Camera n. 4582)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1991*

Istituzione delle preture circondariali equiparate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Sede della pretura*) - 1. La pretura ha sede in ogni comune determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia».

2. Le preture non aventi sede nel comune capoluogo di circondario di tribunale sono denominate circondariali equiparate, in quanto equiparate ad ogni effetto alle preture circondariali, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi ad istituire le preture circondariali equiparate, individuandone le sedi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

b) presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

c) presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando di gruppo della Guardia di finanza, tenenza dei carabinieri, commissariato di pubblica sicurezza, sede INPS territoriale, ufficio imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

d) prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria.

2. Nell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può prescindere dai principi e dai criteri direttivi indicati nella medesima disposizione in casi eccezionali, quando l'istituzione di una nuova pretura circondariale equiparata sia resa necessaria dall'elevato indice di criminalità ovvero dalle notevoli difficoltà di collegamento con la sede della pretura circondariale.

3. Il Governo è altresì delegato a stabilire, con i decreti legislativi di cui al comma 1, quali uffici giudiziari già mandamentali debbano costituire sezioni distaccate delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede nel comune capoluogo di provincia o sede di tribunale.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato inoltre ad apportare le necessarie modificazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

5. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e circondariali equiparate è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

2. I magistrati designati per la trattazione di affari, civili e penali, presso le sedi giudiziarie in cui sono istituite le preture circondariali equiparate entrano a far parte del relativo organico».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Presso ciascuna pretura circondariale e presso ciascuna pretura circondariale equiparata è istituito un ufficio della procura della Repubblica. Presso le preture circondariali equiparate le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato diverso da quello designato per il dibattimento.

Art. 5.

1. È abrogato l'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.